

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale operativo dell'IGEA SPA

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Norme regolatrici della fornitura
- Art. 3 Specifiche Tecniche generali della fornitura
- Art. 4 Caratteristiche generali di confezionamento
- Art. 5 Consegna della fornitura
- Art. 6 Verifiche della fornitura – collaudo
- Art. 7 Requisiti normativi generali
- Art. 8 Inadempimenti e penali
- Art. 9 Fatture e modalità di pagamento
- Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 Rischi da interferenze
- Art. 12 Divieto di Subappalto e cessione del contratto
- Art. 13 Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 14 Cauzione Provvisoria
- Art. 15 Cauzione Definitiva
- Art. 16 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 17 Controversie

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento per la Fornitura, di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale operativo dell'IGEA SPA

Il valore complessivo dell'appalto è di **€ 31.723,08**, IVA di legge esclusa.

L'appalto è suddiviso in 6 LOTTI, aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzione e/o per categoria di utilizzatori.

LOTTO	Importo a Base d'Asta	CIG
Lotto nr. 1 - " <i>Capo, Udito</i> "	855,90	5940280A1F
Lotto nr. 2 - " <i>Occhi, Viso</i> "	1.125,60	5940305EBF
Lotto nr. 3 - " <i>Protezione Corpo</i> "	17.177,50	59403346B0
Lotto nr. 4 - " <i>Vie Respiratorie</i> "	1.638,00	5940342D48
Lotto nr. 5 - " <i>Arti Superiori</i> "	3.698,42	594034823F
Lotto nr. 6 - " <i>Arti Inferiori</i> "	7.227,60	5940400D25

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e suoi Allegati, nell'offerta economica presentata, nelle norme di cui al successivo art. 4 e nella restante documentazione di gara, ove pertinente.

I prezzi unitari contrattuali, determinatosi in base alle risultanze di gara, sono da considerarsi fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto, è sono compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dalla lettera d'invito, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- c) dal D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;
- d) dal D.Lgs 04 dicembre 1992, n. 475 (più Allegati I; II; III; IV; V;VI) di Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio 21 dicembre 1989;
- e) dal D.Lgs. 02 gennaio 2007, n. 10 di Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale;
- f) dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (titolo III, capo II, artt. 74-79; all. VIII);
- g) dal D.Lgs 03 agosto 2009, n. 106;

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Tutti i prodotti forniti devono essere idonei all'uso al quale sono destinati.

Tutti i capi devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nell'articolo seguente e con i materiali (tessuti, pellame, ecc...) aventi le caratteristiche di cui alle schede tecniche, inserite negli allegati al presente Capitolato.

ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DI CONFEZIONAMENTO

I capi devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento:

- I capi soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge;
- Le asole e le travette di fermo, nei capi ove previsti, devono essere robuste;
- Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli. I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno;
- I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole;
- Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, simmetriche devono essere anche le eventuali parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, ...);
- La cucitura di applicazione delle alette delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature;

- La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da non formare arricciature;
- L'assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare) delle camicie deve essere realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità.
- Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni devono essere resistenti.

ART. 5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla firma del contratto, franco destino, presso la sede dell' IGEA in Località Campo Pisano IGLESIAS. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

Resta inteso che ogni confezione dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la Ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

L'accettazione da parte dell'IGEA non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Gli articoli risultati inadeguati e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 6 – VERIFICHE DELLA FORNITURA – COLLAUDO -

Il collaudo consisterà nell'accertamento, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della corrispondenza di tutti gli articoli consegnati alle caratteristiche tecniche richieste.

Lo stesso avrà luogo entro 10 (dieci) giorni dalla consegna della merce.

Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico della Ditta fornitrice, con altri idonei entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione.

La mancata sostituzione entro il predetto termine comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita all'articolo successivo.

ART. 7 - REQUISITI NORMATIVI GENERALI ai sensi degli art. da 74 a 79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Tutti i DPI proposti devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n° 475 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i DPI appartenenti alla I categoria è necessario che siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lg.vo 475/92 allegato II punto 1.4.
3. Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
4. Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
5. Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
6. Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

ART. 8 – INADEMPIMENTI E PENALI

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto del presente Capitolato.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini di ritiro di quelli contestati.

L'eventuale inadempimento, debitamente accertato, dovrà essere formalmente contestato per iscritto all'aggiudicatario.

In caso di ritardo nei tempi previsti per la consegna o il ritiro, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'IGEA una penale giornaliera pari al 1% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo si protragga oltre il 10° giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data di firma del contratto, l'IGEA avrà facoltà di risolvere il contratto.

Non si terrà conto di ritardi dovuti a cause di forza maggiore che dovrà essere adeguatamente documentata.

ART. 9 – FATTURE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria, a fronte della fornitura dei DPI, è tenuta ad emettere regolare fattura.

La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'IGEA – (P IVA 01660730928) – Località Monte Agruxau, snc – 09016 Iglesias e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento verrà effettuato, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della fornitura, a cura del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, entro 30 giorni DFFM.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - RISCHI DA INTERFERENZE

Considerando che dalla stipula del contratto verrà generato un Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto una "*mera fornitura di materiali*", ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura in oggetto.

Resta inteso che qualora l'IGEA ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai fini del subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs 163/06.

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio salvo specifica autorizzazione dell'IGEA. Il concorrente che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo all'atto dell'offerta. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'appaltatore non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'IGEA Spa il diritto a risolvere il contratto, secondo le disposizioni dell'art. 15, cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'IGEA avesse a subire.

Ai fini della cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006..

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle opere. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. art.29, comma 6, del "Regolamento in economia di lavori, servizi e forniture", non verrà richiesta la cauzione provvisoria, essendo l'importo di ogni singolo Lotto inferiore alle €. 20.000,00 .

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'IGEA Spa dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della Fornitura

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'IGEA avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- b) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IGEA;
- c) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell'Impresa fornitrice;
- e) Qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) Nell'ipotesi di sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- g) Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo secondo quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato;
- h) Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che si protraggano oltre i 20 giorni consecutivi;
- i) Qualora fosse accertato che l'appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti connessi alla presente commessa con modalità difformi da quelle stabilite al succitato art. 3 legge 136/2010

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'IGEA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'IGEA sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'IGEA;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 17 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'IGEA, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso, competente in via esclusiva alla definizione della controversia è il Foro di Cagliari, restando esclusa la competenza arbitrale